

Prot. n. 3557 – I/04

Rif. fascicolo n.

Vs. Rif. n.

Pont-Saint-Martin, 28 aprile 2008

VIA FAX

Responsabile del procedimento: Dario Gianotti

Responsabile dell'istruttoria:

Ai Comuni di
Antey-Saint-André
Chambave
Chamois
Châtillon
Emarèse
La Magdeleine
Pontey
Saint-Denis
Saint-Vincent
Torgnon
Valtournenche
Verrayes
Arnad
Ayas
Brusson
Challand-Saint-Anselme
Challand-Saint-Victor
Champdepraz
Issogne
Montjovet
Verrés
Bard
Champorcher
Donnas
Fontainemore
Hône
Lillianes
Perloz
Pontboset
Pont-Saint-Martin
Gaby
Issime
Gressoney-La-Trinité
Gressoney-Saint-Jean

Al Comune di
Arvier

Alla cortese attenzione dei **Sindaci**,
dei **Segretari comunali**, degli **Addetti al front
office** e dei **Responsabili degli uffici tecnici**

e p.c. alle Comunità montane

Monte Cervino
Evançon
Mont Rose
Walser – Alta Valle del Lys

al referente dell'**Organismo di
Coordinamento dello Sportello Unico**
c/o Consiglio Permanente degli Enti locali
della Valle d'Aosta

al dirigente del **Servizio Associato dello
"Sportello Unico degli Enti locali della Valle
d'Aosta" per l'Alta Valle**
c/o Comunità montana Grand Combin

LORO SEDI

OGGETTO: **entrata in vigore del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 - Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.**

DIRETTIVA N. 6.

Con l'entrata in vigore del decreto ministeriale in oggetto, in data 27 marzo 2008, sono state introdotte alcune significative innovazioni che rendono necessario procedere ad un'integrazione dei procedimenti attualmente gestiti dallo Sportello unico degli Enti locali.

Al fine di illustrare sinteticamente le innovazioni, sia tecniche che amministrative, si forniscono le seguenti indicazioni.

Si segnala, intanto, che in forza del decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 26 febbraio 2007, n. 17, e in particolare dell'art. 3 "Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in edilizia", a decorrere dalla data di entrata in vigore del Regolamento (D.M. 37/2008), **sono abrogati:**

- il regolamento di cui al D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447;
- gli articoli dal 107 al 121 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380;
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso Regolamento.

Per quanto riguarda la progettazione degli impianti la L. 46/90, con eccezione degli impianti elettrici, si applicava soltanto agli edifici adibiti a uso civile.

Il D.M. 37/2008 (art. 1, comma 2), si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, **indipendentemente dalla loro destinazione** d'uso e qualora siano connessi a reti di distribuzione a partire dal punto di consegna della fornitura.

Per impianti si intendono quelli elencati all'art. 1, comma 2, con le precisazioni di cui al successivo art. 2 del D.M., le cui definizioni **differiscono** in parte da quelle precedenti, ovvero:

- a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;
- b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
- c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

- d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
- e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
- f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
- g) impianti di protezione antincendio.

Il decreto stabilisce all'art. 5, l'**obbligo della redazione** di un progetto in occasione:

- dell'installazione;
- della trasformazione;
- dell'ampliamento;

di tutti gli impianti sopra descritti con **esclusione** della lettera f) impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, di montacarichi o di scale mobili, ai quali si applicano le norme di cui al D.P.R. 162/1999.

Il progetto, a secondo degli impianti interessati e della loro tipologia, è redatto da:

- a) un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta,
oppure
- b) dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice per gli impianti residui e non compresi tra quelli riservati all'attività del predetto professionista.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior dettaglio si rimanda alle allegate linee guida.

Nell'ambito dei procedimenti riguardanti le attività produttive, alla luce delle disposizioni dell'art. 11, comma 3, del D.M. 37/2008, lo sportello unico, inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Pertanto, considerato che il D.M. 37/2008 ha posto l'obbligo del deposito della dichiarazione di conformità e della documentazione allegata in capo al Comune, dato atto che per le attività produttive tale funzione è svolta dal SUEL, al fine di ottemperare quanto previsto dal D.M. stesso, è stato concordato con l'Organismo di coordinamento che gli uffici di front office provvedano a protocollare le dichiarazioni di conformità, inoltrate dalle imprese con le modalità già utilizzate per gli altri procedimenti ovvero:

- a) modulistica: l'impresa dovrà compilare il modello **MPU Impianti** che si allega in copia;
- b) protocollazione: il modello MPU Impianti dovrà essere protocollato come procedimento unico (non come DOCARR);
- c) caricamento dati: le informazioni necessarie per avviare su genuit il procedimento unico devono essere desunte dalla dichiarazione di conformità in quanto l'MPU Impianti riporta esclusivamente il nome ed il cognome del depositante;
- d) scansione del modello MPU Impianti e della dichiarazione di conformità, con esclusione dei disegni non consegnati in formato A4, che dovranno essere forniti su supporto informatico. Di norma il progetto allegato contiene almeno:
 - gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici;
 - una relazione tecnica.
- e) invio della documentazione cartacea al back office.

Sarà comunque cura del back office verificare la completezza della documentazione prima di inoltrarla alla Camera di commercio per le verifiche previste e curare le comunicazioni ai soggetti interessati.

Si coglie l'occasione per ricordare che il D.M. 37/2008 è intervenuto anche nel campo del trasferimento dell'immobile (vendita e locazione). Una semplice informativa agli utenti può essere costituita dall'indicazione dei riferimenti indicati di seguito utili agli approfondimenti del caso. Essa si rivela comunque particolarmente utile al fine di informare correttamente l'utente nel momento in cui sottoscrive le dichiarazioni nelle quali attesta la conformità dell'immobile alle disposizioni edilizie ed urbanistiche.

Il Ministero dello sviluppo economico ha spiegato che l'art. 13:

“disciplina gli obblighi documentali in caso di “trasferimento dell'immobile a qualsiasi titolo” e, quindi, in caso di trasferimento della proprietà dell'immobile, sia a titolo oneroso che gratuito (compravendita, donazione).

*L'ultimo capoverso dello stesso art. 13, peraltro, impone che sia consegnata all'utilizzatore “copia della stessa documentazione” anche al soggetto che “utilizza a qualsiasi titolo l'immobile”. Quindi, **in caso di locazione o concessione in uso, anche gratuita**, a qualunque altro titolo, gli stessi documenti dovranno essere consegnati (con le stesse possibilità di deroga previste nella prima parte dell'articolo) in copia fatta eccezione per il caso in cui destinatario della prescrizione fosse già il precedente utilizzatore, che consegnerà al nuovo utilizzatore l'originale, così come avviene per il libretto di impianto di riscaldamento autonomo.”*

Ulteriori approfondimenti possono essere reperiti sui seguenti documenti:

- Ministero dello sviluppo economico
Nota 27-3-2008 Quesiti interpretativi concernenti l'articolo 13 del decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37.
Emanata dal Ministero dello sviluppo economico, Ufficio legislativo e reperibile presso il sito internet istituzionale del Ministero.
- COMUNICATO STAMPA del Ministero dello sviluppo economico
“CASA: CON DECRETO MSE PIU' SICUREZZA E MENO BUROCRAZIA.
Infortuni domestici in Italia 4 volte più di quelli sul lavoro”
reperibile presso il sito internet istituzionale del Ministero.
- “Sicurezza degli impianti: nessun limite alla circolazione degli immobili”
reperibile presso: <http://www.notariato.it/portal/site/notariato>.

A seguito della richiesta presentata da Confedilizia, il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso, mediante nota datata 28.3.2008, un parere interpretativo sulle disposizioni contenute nel testo delle nuove norme di sicurezza degli impianti, il D. Min. 37/2008.

In particolare il Ministero, ribadendo talvolta concetti già espressi nella precedente nota del 26.3.2008, interviene sull'art. 13 e chiarisce quanto segue:

- Il locatore può, di comune accordo con il locatario, omettere di consegnare a quest'ultimo la dichiarazione di conformità;
- La deroga alla consegna dei documenti può essere estesa anche al progetto;
- Ad eccezione delle normative più rigorose riferite a specifiche attività industriali “a rischio”, attualmente non si è a conoscenza di impianti negli edifici di civile abitazione per i quali è previsto il collaudo, salvo che per gli impianti di ascensore collaudati fino al 25.6.1999 e le caldaie condominiali collaudate fino al 19.4.2000, che devono essere tuttora accompagnati dal certificato di collaudo a suo tempo rilasciato.

Ovviamente la possibilità di inserire clausole di garanzia nei contratti non esonera il proprietario o il locatario dall'obbligo di produrre la documentazione necessaria qualora debba procedere alla richiesta di agibilità o qualora intervenga successivamente sugli impianti, questa facoltà va quindi esercitata con conoscenza dei limiti che derivano comunque dagli obblighi inerenti la sicurezza. La mancata allegazione non significa che non debba esistere la documentazione tecnica prevista dalla legge.

La tenuta obbligatoria del libretto d'uso e manutenzione dell'impianto è obbligatoria nei seguenti casi:

1. impianto di riscaldamento autonomo negli appartamenti di civile abitazione;
2. impianto di riscaldamento centralizzato ed impianto ascensore negli edifici condominiali;
3. oltre agli impianti sopra indicati, **negli edifici commerciali o industriali** è obbligatoria la tenuta della documentazione relativa agli ulteriori impianti presenti, quali, ad esempio, la cabina di trasformazione elettrica, il gruppo elettrogeno, l'impianto di condizionamento ed aerazione, le scale mobili e gli altri impianti di cui ai D.P.R. 547/1955 e 626/1994 di prossima abrogazione e sostituiti, a decorrere dalla pubblicazione, dal nuovo decreto sulla sicurezza.

Si informa infine che è in via di pubblicazione la nuova legge regionale in materia di risparmio energetico che intreccia la normativa in materia di impianti. Sarà cura del SUEL approfondire la tematica ed eventualmente fornire indicazioni aggiuntive.

Nella speranza di aver fornito sufficienti indicazioni e chiarimenti, cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
PER LA BASSA VALLE
(arch. Dario Gianotti)



Allegati:

1. linee guida per la presentazione del procedimento unico comprendente interventi sugli impianti a servizio degli immobili alla luce del D.M. 37/2008;
2. modulo MPU Impianti.

**LINEE GUIDA
PER LA PRESENTAZIONE DEL
PROCEDIMENTO UNICO
COMPRENDENTE INTERVENTI SUGLI
IMPIANTI A SERVIZIO DEGLI IMMOBILI
ALLA LUCE DEL D.M. 37/2008**

24 aprile 2008

a) Caso di obbligo del progetto redatto da professionista.

Il **professionista**, iscritto negli albi professionali **redige**, con riferimento alle disposizioni dell'art. 5, commi 1 e 2, del D.M. 37/2008 i progetti relativi ai seguenti impianti:

Impianti elettrici.

1. Per tutte le utenze condominiali,
2. Per le utenze domestiche di singole unità abitative aventi:
 - c) o potenza impegnata superiore a 6 kW;
 - d) o superficie superiore a 400 mq.
3. Per Impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati a impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA resa dagli alimentatori. Tali lampade sono quelle funzionanti ad alta tensione ed utilizzate per decorazioni, insegne luminose ed illuminazione.
4. Per impianti elettrici relativi agli immobili adibiti **ad attività produttiva, al commercio**, al terziario e ad altri usi, quando:
 - le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1.000 V, inclusa la parte in bassa tensione;
 - le utenze sono alimentate in bassa tensione:
 - hanno portata impegnata superiore a 6 kW;
 - hanno la superficie superiore a 200 mq.
5. Per impianti elettrici relativi a unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a una normativa specifica del Cei:
 - locali adibiti a uso medico;
 - locali per i quali sussista un pericolo di esplosione;
 - locali soggetti a maggiore pericolo di incendio.

Altri Impianti.

1. Per impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 metri cubi.
2. Per impianti radiotelevisivi o antenne o impianti elettronici quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione. Per impianti radiotelevisivi ed elettronici, si intendono i collegamenti a impianti fissi funzionanti a bassissima tensione¹. I componenti a tensione di rete ed i sistemi di protezione fanno parte dell'impianto elettrico.

¹ Impianti in bassissima tensione e segnali. Funzionamento e sicurezza di impianti che operano con tensioni molto basse, solitamente al di sotto di 24 volt: impianti citofonici, telefonici, informatici e di antenna televisiva.

3. Per impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione e di aerazione dei locali dotati di canne fumarie collettive ramificate e impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera superiore a 40.000 frigoriferie/ora.
4. Per impianti per la distribuzione e l'utilizzazione del gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e di ventilazione e di aerazione dei locali e relativi alla distribuzione e all'utilizzazione di gas combustibili:
 - o con portata termica superiore a 50 kW;
 - o dotati di canne fumarie collettive ramificate.
5. Per impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio.
6. Per impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un'attività soggetta:
 - o al rilascio del certificato di prevenzione incendi;
 - o quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4;
 - o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari a superiore a 10.

Il progetto contiene almeno (art. 5, comma 4):

- gli schemi dell'impianto e i disegni planimetrici;
- una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e dei componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Qualora intervengano variazioni sull'impianto in corso d'opera il progetto deve essere integrato con la necessaria documentazione che attesti, oltre al progetto, le varianti che l'installatore deve rispettare nella dichiarazione di conformità (art. 5, comma 5).

b) Caso di obbligo del progetto redatto dal responsabile tecnico dell'impresa.

Per gli impianti residui e non compresi tra quelli del caso a) il **responsabile tecnico dell'impresa installatrice**, predispone un elaborato tecnico costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Deposito presso lo sportello unico del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (art.11, comma 1).

In assenza di intervento edilizio o con interventi che non necessitano di titolo abilitativo qualora si intenda procedere al **rifacimento degli impianti esistenti o all'installazione di nuovi impianti**:

- a. se sull'immobile è stato rilasciato il certificato di agibilità conforme a quanto previsto all'art. 9 del D.M. 37/2008, l'impresa installatrice deposita entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori la dichiarazione di conformità, o il collaudo ove previsto, corredati dal progetto:
- redatto da professionista abilitato nel caso a);
 - redatto dal responsabile tecnico dell'impresa nel caso b).
- b. se sull'immobile è stato rilasciato il certificato di agibilità non conforme a quanto previsto all'art. 9 del D.M. 37/2008 ovvero non è stata prodotta la dichiarazione di conformità:
- il proprietario o avente diritto - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008 – può depositare una **dichiarazione di rispondenza** (art. 7, comma 6), atta a determinare le condizioni di cui al punto a:
 1. resa da un professionista, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
 2. ovvero, per gli impianti non ricadenti nel caso a), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.
- c. se sull'immobile non è stato rilasciato il certificato di agibilità, il proprietario o avente diritto - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008 – può **richiedere il certificato** di agibilità corredata dalla **dichiarazione di rispondenza** (art. 7, comma 6), atta a determinare le condizioni di cui al punto a:
1. resa da un professionista, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
 2. ovvero, per gli impianti non ricadenti nel caso a), da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

In caso di rifacimento parziale degli impianti (art. 7, comma 3), il progetto, la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione di conformità e nel progetto di cui all'articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.

Qualora sull'immobile non sia stata rilasciato il certificato di agibilità corredata dalla dichiarazione di conformità o sia stata rilasciata in assenza della dichiarazione medesima, il proprietario o avente diritto, in luogo di procedere al deposito della dichiarazione di rispondenza ha facoltà di presentare il progetto degli impianti preliminarmente all'esecuzione degli interventi e quindi, a fine lavori, la dichiarazione di conformità e la domanda di agibilità ove mancante.

Si fa presente che, per quanto previsto all'art. 61, comma 1, lettera h), della legge regionale 11/1998:

h) realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;

l'installazione di nuovi impianti, risulterebbe in ogni caso assoggettata a procedimento autocertificato (DIA), mentre il rifacimento e quindi gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti in edifici esistenti risulterebbero eseguibili senza titolo abilitativo per cui possono beneficiare delle procedure prima illustrate.

Si ricorda che l'art. 10 del D.M. 37/2008 prevede che la manutenzione ordinaria degli impianti non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di affidare i lavori sugli impianti ad imprese abilitate, fatto salvo che per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio a cui si applica il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

Deposito presso lo sportello unico del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (art.11, comma 2).

In presenza di intervento edilizio che necessita di titolo abilitativo per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti, il soggetto avente diritto al titolo abilitativo deposita il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.

Il soggetto avente diritto al titolo abilitativo deposita la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7 del D.M. 37/2008 o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti, al fine del rilascio del certificato di agibilità.

Contenuti della dichiarazione di rispondenza (art. 7, comma 6).

Nel caso in cui la dichiarazione di conformità, per gli impianti realizzati prima dell'entrata in vigore del D.M. 37/2008, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel caso a) da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Il Ministero dello sviluppo economico ha diffuso un comunicato stampa in cui fornisce un quadro riepilogativo della normativa di riferimento, ai fini della valutazione di conformità degli impianti:

Impianti realizzati o ristrutturati prima del 13 marzo 1990

(data di entrata in vigore della Legge 46/1990)

L'impianto elettrico delle civili abitazioni risultava e risulta adeguato se dotato dell'interruttore differenziale (salvavita) e dell'impianto di terra.

Tali impianti hanno goduto di un periodo transitorio per il loro adeguamento alla legge che comportava per l'impianto elettrico delle civili abitazioni l'installazione dell'interruttore differenziale (salvavita) di 30 milliampere mentre, dove vi era almeno un lavoratore subordinato (es. portiere), l'adeguamento richiedeva anche l'installazione dell'impianto di terra.

Impianti realizzati o ristrutturati tra il 13 marzo 1990 e il 27 marzo 2008

Erano e sono adeguati se conformi alla Legge 46/1990 ed al regolamento di attuazione D.P.R. 447/1991. È necessaria la Dichiarazione di conformità rilasciata da imprese abilitate.

Per questa categoria di impianti il committente, per la realizzazione o ristrutturazione, doveva avvalersi di imprese abilitate le quali dovevano rilasciare la dichiarazione di conformità già prevista dalla legge n. 46/90 e dal DPR n. 447/91 (regolamento di attuazione).

Impianti realizzati o ristrutturati dopo il 27 marzo 2008

Sono adeguati se conformi al D.M. 37/2008. Il nuovo regolamento conferma e rafforza le misure di sicurezza che per gli impianti preesistenti dovevano già sussistere all'epoca della realizzazione o dell'eventuale modifica.

Il D.M. 37/2008 ha sostanzialmente confermato l'impianto della legge n. 46/1990 rafforzando le misure di sicurezza pur nella semplificazione delle procedure burocratiche. Il decreto, infatti, non prevede obblighi di adeguamento poiché, come detto sopra, gli impianti preesistenti dovevano già essere a norma. Inoltre, l'articolo 13 esplicita obblighi già previsti dalla legge 46/90 e dal suo regolamento attuativo, stabilendo che in caso di mancanza o smarrimento della dichiarazione di conformità sia possibile ricorrere alla dichiarazione di rispondenza all'atto del trasferimento dell'immobile o della sua locazione. Un'eventualità prima impossibile visto che tutta la documentazione doveva essere obbligatoriamente allegata all'atto.

MPU Impianti

Spazio riservato allo
Sportello unico

Deposito di documentazione

Il/La sottoscritto/a

per gli adempimenti previsti dall'art. 11 del DM 37/2008 deposita i seguenti allegati

dichiarazione di conformità degli impianti redatta sul modello: Allegato I al DM 37/2008	<input type="checkbox"/>
dichiarazione di conformità degli impianti redatta sul modello: Allegato II al DM 37/2008	<input type="checkbox"/>
progetto redatto ai sensi dell'articolo 5 del DM n. 37/2008 e gli altri allegati obbligatori	<input type="checkbox"/>
certificato di collaudo degli impianti	<input type="checkbox"/>
dichiarazione di rispondenza	<input type="checkbox"/>
relativamente a	
impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere	<input type="checkbox"/>
impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere	<input type="checkbox"/>
impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali	<input type="checkbox"/>
impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie	<input type="checkbox"/>
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali	<input type="checkbox"/>
impianti di protezione antincendio	<input type="checkbox"/>

interessanti l'immobile censito al

<input type="checkbox"/> Catasto Urbano		<input type="checkbox"/> Catasto Terreni	
Foglio	Mappale	Subalterno	Codice identificativo (eventuale)
Foglio	Mappale	Subalterno	Codice identificativo (eventuale)
Foglio	Mappale	Subalterno	Codice identificativo (eventuale)
Foglio	Mappale	Subalterno	Codice identificativo (eventuale)

Data ____/____/____ Firma